

REPERTORIO N.9905

RACCOLTA N.7958

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Registrato a Trento

il 07/08/2020

REPUBBLICA ITALIANA

N. 16570

Serie 1T

Pagati € 245,00

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio
alle ore venti e minuti quindici.

In Rovereto (TN) in via Prati n.16, presso la Sala Spagnolli.

A richiesta dell'organo amministrativo dell'associazione non
riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERE-
TO", di nazionalità italiana, con sede in Rovereto (TN), Piazz-
za San Marco n.7, codice fiscale 85005270229, partita iva
00941250227, costituita con Statuto approvato dal Commissaria-
to Generale per la Venezia Tridentina n. 27581 div. I il 13
giugno 1921 - Sez. I,
io sottoscritto dott. ORAZIO MARCO POMA Notaio in Rovereto,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Trento e Rovereto, assisto, redigendone verbale, all'adu-
nanza dell'assemblea della predetta associazione riunitasi in
seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per di-
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina presidente dell'Assemblea, segretario e scrutatori**
- 2. Proposta del nuovo statuto sociale, modificato e integrato
secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le di-
sposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n.
117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore");**

3. **Votazione del nuovo statuto sociale, modificato e integrato secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore").**

E' PRESENTE

l'avv. Mirandola Paolo, nato a Rovereto (TN) il giorno 15 dicembre 1945, residente in Rovereto (TN), Via Dante n.60, codice fiscale MRN PLA 45T15 H6120, **della cui identità personale io notaio sono certo,**

il quale, a norma dell'art. 19 dello statuto sociale attualmente in vigore, dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea su designazione unanime effettuata dai titolari del diritto di voto intervenuti alla presente adunanza (essendo stata messa ai voti la proposta di nomina dell'avv. Poalo Mirandola, allo svolgimento della funzione di presidenza dell'assemblea e avendo tale proposta riportato n. 133 (centotrentatre) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) voti di astensione.

A questo punto l'avv. Mirandola Paolo, assunta la presidenza dell'assemblea, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e dà atto:

- che sono qui presenti numero 133 (centotrentatre) associati aventi diritto al voto e precisamente numero 77 (settantasette) associati in proprio e numero 55 (cinquantacinque) associati a mezzo deleghe - che rimangono conservate agli atti

della associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità - tutti identificati nell'elenco soci allegato sotto la lettera **"A"**;

- che del consiglio direttivo sono presenti la signora Canal Luisa in qualità di Presidente, il signor Giuseppe Mocatti in qualità di Vice Presidente, e i consiglieri signori Klaus Manfredini, Francesca Aste, Alessandro Barcelli, Chiara Brun, Beatrice Festini, Giovanni Giannini, Daniela Sannicolò, come risulta anche dall'elenco allegato sub **"B"**;

- che del Collegio dei Revisori non è presente alcun membro avendo tutti giustificato la propria assenza;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e del vigente statuto sociale;

- che la prima convocazione, prevista per il giorno 17 luglio 2020 ad ore 3,00 presso la "Sala Spagnolli" in Rovereto (TN) via Prati n.16, è andata deserta poiché non si è presentato alcun associato e, quindi, per mancanza di presupposti legali e statutari l'assemblea non si è costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto, **in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera le eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;**

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita, legitti-

mata ed idonea a discutere e deliberare in parte straordinaria sui punti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

A questo punto, preliminarmente per come previsto dall'articolo 19 del vigente statuto sociale, il presidente propone all'assemblea di nominare due scrutatori nelle persone della signora Lorna Somadossi, nata a Rovereto (TN) il 6 luglio 1973 e della signora Laura Spreti, nata a Sassoferrato (AN) il 15 novembre 1967, e, pur essendo la verbalizzazione dell'assemblea affidata al notaio Orazio Marco Poma di Rovereto, di procedere anche alla nomina del segretario non verbalizzante nella persona del dott. Martinelli Flavio, nato a Caldonazzo (TN), il 27 giugno 1944, in modo che l'ufficio di presidenza possa essere coadiuvato nella conduzione dell'assemblea.

Il Presidente espone all'assemblea le modalità di votazione e precisa che:

- il voto va espresso per alzata di mano;
- il socio portatore di delega deve votare prima in proprio e poi in qualità di delegato;
- chi esprime voto contrario o di astensione deve farsi identificare dagli scrutatori.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 133 (centotrentatre) soci al momento della votazione:

con n. 133 (centotrentatre) voti favorevoli

con n. zero voti contrari;

con n. zero voti di astensione;

delibera

- di nominare scrutatori la signora Lorna Somadossi e la signora Laura Spreti sopra generalizzate;

- e di nominare segretario non verbalizzante il dott. Martinelli Flavio sopra generalizzato.

Il presidente passa quindi alla trattazione congiunta dei punti 2 e 3 posti all'ordine del giorno, e lascia la parola alla Presidente dell'associazione Canal Luisa che illustra all'assemblea le ragioni di carattere economico, giuridico ed organizzativo che rendono opportuno per l'associazione non acquistare la personalità giuridica ma adottare un nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore").

Al termine della relazione della Presidente il signor Paolo Carri chiede quindi di poter leggere una lettera scritta dalla socia signora Berta Vivaldi; il Presidente dell'assemblea concede la parola al signor Paolo Carri, il quale passa quindi alla lettura della lettera suddetta. Al termine della lettura il presidente avv. Paolo Mirandola dispone che la lettera, che gli viene consegnata, sia conservata agli atti

dell'associazione.

Il presidente avv. Paolo Mirandola passa quindi la parola alla dott.ssa Roberta Meneghelli, che illustra la ratio del c.d. "Codice del Terzo Settore".

Al termine della relazione della dott.ssa Meneghelli io notaio procedo, quindi, a dare integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale.

Inizia quindi un dibattito tra i soci.

A seguito di un intervento del socio avv. Bruno Ballardini si propone una modifica della nuova versione del comma 1 dell'art. 6 che assumerebbe il seguente tenore letterale:

"Art.6 - Tipologie di soci; non temporaneità di adesione alla vita associativa

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio le persone fisiche che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento."

Il presidente mette quindi in votazione il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 6 nella formulazione letterale sopra esposta.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 124 (centoventiquattro) soci al momento della votazione:

con n. 110 (centodieci) voti favorevoli;

con n. 5 (cinque) voti contrari;

con n. 9 (nove) voti di astensione;

DELIBERA

- di adottare la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 6 per come proposta dal Presidente.

Il Presidente precisa che per la superiore delibera gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti contrari: Vivaldi Berta, Boninsegna Giorgio, Stefani Attilio, Marangoni Maria Pia e Martinelli Toss Bruna;

voti di astensione: Messieri Massimiliano, Gavezzoni Dario, Sannicolò Giorgia, Giannini Giovanni, Baldo paolo, Cristani Claudia, Bortolameotti Luca, Tovazzi Tarcisio e Baldo Anna.

Il dibattito tra i soci, quindi, continua, e si propone una modifica della nuova versione dell'art. 29 che assumerebbe il seguente tenore letterale:

"Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo

settore (RUNTS), il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. A partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dall'iscrizione dell'Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore."

Il presidente mette quindi in votazione il nuovo testo del dell'articolo 29 nella formulazione letterale sopra letta.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 120 (centoventi) soci al momento della votazione:

con n. 98 (novantotto) voti favorevoli;

con n. 8 (otto) voti contrari;

con n. 14 (quattordici) voti di astensione;

DELIBERA

- di adottare la nuova formulazione dell'articolo 29 per come sopra proposta.

Il Presidente precisa che gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti contrari: Vivaldi Berta, Hattar Kifa, Sannicolò Gianfranco, Stefani Attilio, Sannicolò Giorgia, Gavezzotti Dario, Bortolameotti Luca, Cristani Claudio;

voti di astensione: Galvagni Marta, Calarco Tommaso, Carri Paolo, Andreolli Mariano, Brun Chiara, Vinante Anna, Aste Francesca, Sannicolò Katia, Giannini Giovanni, Baldo Paolo, Tovazzi Tarcisio, Baldo Anna.

Il dibattito tra i soci, quindi, continua, e si incentra sulle ragioni che hanno portato a prevedere, all'art. 17, una riduzione da 9 (nove) a 7 (sette) dei membri del consiglio di amministrazione; a conclusione del dibattito si chiede un voto a conferma della nuova formulazione dell'articolo 17 proposta dal consiglio direttivo e quindi si chiede un voto di conferma sulla seguente formulazione letterale:

"Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione, caratteristiche, durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è composto da 7 (sette) membri."

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 120 (centoventi) soci al momento

della votazione:

con n. 85 (ottantacinque) voti favorevoli;

con n. 31 (trentuno) voti contrari;

con n. 4 (quattro) voti di astensione;

DELIBERA

- di confermare ed adottare la suddetta formulazione del nuovo articolo 29 per come già proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente precisa che gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti contrari: Gavezzotti Dario, sannicolò Giorgia, Giannini Giovanni, Baldo Paolo, Baldo Anna, Tovazzi tarcisio, Bortolameotti Luca, Cristani Claudia, Sannicolò Daniela, Calarco Tommaso, Galvagni Marta, Carri Paolo, Vinante Anna, Andreolli Maria, Brun renato, Trentini Brun Bruna, Brun Chiara, Palma Daniele, Cristani Alberto, Regano Paola, Stefani Attilio, Messieri Massimiliano, Slaviero Gisella, Rami Yassin, Kiniger M. Maddalena, Bosio Franco, Boninsegna Giorgio, Martinelli Toss Bruna.

Il dibattito tra i soci, quindi, prosegue e si propone una modifica della nuova versione dell'art. 15 che assumerebbe il seguente tenore letterale:

"Art. 15 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fu-

sione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

3. Le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, fermi restando i quorum costitutivi previsti al precedente comma 2.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze."

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 125 (centoventicinque) soci al momento della votazione:

con n. 116 (centosedici) voti favorevoli;

con n. 0 (zero) voti contrari;

con n. 9 (nove) voti di astensione;

DELIBERA

- di adottare la nuova formulazione dell'articolo 15 per come proposta dal Presidente.

Il Presidente precisa che gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti di astensione: Gavezzotti Dario, Sannicolò Giorgia, Gian-
nini Giovanni, Baldo Paolo, Baldo Anna, Cristani Claudio, Bor-
tolameotti Luca, Tovazzi Tarcisio, Eccli Massimo.

Il dibattito tra i soci, quindi, continua e si propone una mo-
difica della nuova versione dell'art. 16 che assumerebbe il
seguente tenore letterale:

"Art. 16 - Diritto di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svol-
tasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al rag-
giungimento della maggiore età, il diritto di elettorato atti-
vo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la re-
sponsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni
sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum
assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;

nei casi e nei limiti consentiti dalla legge:

- si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti;
- per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni socio esprime fino a 5 (cinque) preferenze. A parità di risultato, viene eletto il candidato più giovane."

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, per come dichiara il presidente, essendo presenti 124 (centoventiquattro) soci al momento della votazione; con n. 119 (centodiciannove) voti favorevoli; con n. 0 (zero) voti contrari; con n. 5 (cinque) voti di astensione.

DELIBERA

- di adottare la nuova formulazione dell'articolo 16 per come proposta dal Presidente.

Il Presidente precisa che gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti di astensione: Giannini Giovanni, Baldo Paolo, Baldo Anna, Tovazzi Tarcisio, Eccli Massimo.

A questo punto si esaurisce il dibattito sui singoli punti dello statuto e il Presidente propone di deliberare sull'ap-

provazione dell'intero statuto, così come proposto dal Consiglio Direttivo e per come modificato dalle superiori delibere.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, essendo presenti 129 (centoventinove) soci al momento della votazione:

con n. 93 (novantatre) voti favorevoli;

con n. 20 (venti) voti contrari;

con n. 16 (sedici) voti di astensione;

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto **sociale, modificato e integrato secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nella formulazione letta in assemblea per come modificato dalle superiori delibere.**

Il Presidente precisa che gli scrutatori hanno identificato i seguenti voti contrari e/o di astensione:

voti contrari:

- Sannicolò Giorgia, Gavezzotti Dario, Bortolameotti Luca, Cristani Claudia, Galvagni Marta, Calarco Tommaso, Carri Paolo, Andreolli Mariano, Vinante Anna, Andreolli Maria, Boninsegni Giorgio, Martinenlli Toss Bruna, Slaviero Gisella, Rami Yassin, Stefani Attilio, Messieri Massimiliano;

voti di astensione: Aldi Carlo, Cipriano Lorenzo, Giannini

Giovanni, Baldo Paolo, Brun Renato, Trentini Brun Bruna, Palma

Daniele, Cristani Alberto, Brun Chiara, Regano Paola, Sannico-

lò Daniela, Cristani Arianna, Tovazzi Tarcisio, Baldo Anna.

Viene attribuito al Presidente pro-tempore dell'associazione,

il potere di compiere ogni attività che fosse necessaria ai

fini degli adempimenti conseguenti.

Il nuovo testo di statuto sociale viene allegato al presente

atto sotto la lettera **"C"** per formarne parte integrante e so-

stanziiale, previa lettura da me notaio datane al comparente in

assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la

parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le

ore ventitre e minuti trenta.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto,

ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'as-

semblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accer-

tato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e

regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risul-

tati delle votazioni.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sub

"A" e **"B"** dichiarando di averne piena, esatta ed integrale co-

noscenza.

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'asso-

ciazione.

Ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia

ed in parte da me Notaio su sedici pagine di quattro
fogli e da me notaio letto al comparente, unitamente all'allegato
statuto, che lo approva e lo sottoscrive, a norma di legge,
con me Notaio alle ore ventitre e minuti cinquantotto.

Firmato Paolo Mirandola

Orazio Marco Poma (l.s)

ALLEGATO "C" REP. 9905/7958

ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, il presente statuto regola il funzionamento dell'Associazione Filarmonica di Rovereto, di seguito indicata anche come "Associazione", la quale è la continuazione, ad ogni effetto, della "Filarmonica di Rovereto", costituita con Statuto approvato dal Commissariato Generale per la Venezia Tridentina n. 27581 div. I il 13 giugno 1921 - Sez. I.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e, nel caso se ne verificchino le condizioni, intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Associazione Filarmonica di Rovereto ETS

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Filarmonica di Rovereto ETS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Caratteristiche generali, scopi, settori di attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) lett. i) art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-

toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) lett. d) art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

4. Scopo sociale dell'Associazione è promuovere la cultura musicale mediante l'attivazione di tutte le iniziative ritenute idonee.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere lo scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzare e gestire concerti da camera, corali e orchestrali, nonché conferenze, convegni, concorsi e altre manifestazioni musicali o connesse all'ambito musicale;

b) gestire, sviluppare e promuovere forme di collaborazione e di produzione musicale con enti, società, associazioni, istituzioni ed operatori musicali;

c) incentivare forme di ricerca musicale, collaborare con istituzioni didattiche al fine di favorire presso il mondo della scuola l'amore per la musica;

d) svolgere attività culturali collegate con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali ed idonee a

perseguirne il raggiungimento

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere iniziative di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno e principio di uguaglianza tra soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati, qualora maggiorenni, possono candidarvisi.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Tipologie di soci; non temporaneità di adesione alla vita associativa

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio le persone fisiche che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può conferire il titolo di socio benemerito a coloro che contribuiscono in modo ritenuto significativo a incrementare il patrimonio sociale: ad esempio mediante erogazioni liberali, o la donazione di strumenti e materiale librario o musicale di valore, o oggetti di altro genere.

I soci benemeriti godono di elettorato attivo e passivo.

5. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può conferire il titolo di "amico onorario dell'associazione" a coloro (persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) che abbiano svolto o svolgano attività ritenuta meritevole di speciali meriti verso l'Associazione Filarmonica di Rovereto, verso l'arte musicale o verso la città di Rovereto.

Art.7 - Adesione a socio

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi-

mento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni
dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità
genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresen-
ta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le ob-
bligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 8 - Diritti e doveri del socio; non trasferibilità della
quota associativa**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso
il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) candidarsi a ricoprire cariche sociali, se maggiorenni;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative
dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale
diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa
di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il
termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di
visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla
presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin
dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,
sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento

della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio; clausola compromissoria

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla definizione del procedimento di esclusione, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione conserva i diritti associativi: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari e ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restitui-

zione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - I volontari

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-

tro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a

seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/7 (un settimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea elegge il proprio presidente, il segretario e, se necessario, due scrutatori.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
- d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e l'eventuale regolamento per l'elezione degli organi sociali, predisposti dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convoca-

zione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

3. Le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, fermi restando i quorum costitutivi previsti al precedente comma 2.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 16 - Diritto di

voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum

assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nei casi e nei limiti consentiti dalla legge:

- si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti;
- per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni socio esprime fino a 5 (cinque) preferenze. A parità di risultato, viene eletto il candidato più giovane.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione, caratteristiche, durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è composto da 7 (sette) membri.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del

nuovo Consiglio Direttivo.

4. L’incarico di componente del Consiglio Direttivo si intende a titolo gratuito.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: convocazione, validità delle sedute

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;

c) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

d) redigere e approvare gli eventuali ulteriori regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, che non possono essere in contrasto con gli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea;

e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti;

h) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo si avvale di un consulente, esterno al Consiglio Direttivo stesso, che svolga l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione a livello professionale.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono candidarsi/assumere la posizione di direttore artistico all'interno

dello stesso mandato in cui sono stati eletti (o rieletti).

Per le modalità di nomina, si rimanda all'apposito regolamento.

Art. 20 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**Art.21 - La carica di Consigliere; condizioni di decadenza del
Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico

per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo

1. L'organo di controllo è formato da 1 (un) componente, eletto dall'Assemblea, fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il componente non necessariamente deve essere socio dell'Associazione.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Compiti dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore e attestare che il bilancio sociale eventualmente predisposto sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri e il componente dell'organo di controllo, i direttori generali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni e del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 25 - I libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione di utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associa-

to, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. A partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dall'iscrizione dell'Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Paolo Mirandola

Orazio Marco Poma (l.s.)